



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 21 DEL 29/03/2013

Oggetto: Disposizioni finalizzate al contrasto di situazioni di degrado ed incuria di immobili ad uso residenziale, commerciale, artigianale o di servizio, con obblighi di ripristino e mantenimento del decoro a tutela della sicurezza e della vivibilità urbana.

IL SINDACO

Rilevato:

- che nel centro storico di Olbia e, più in generale, in tutto il territorio comunale, sono sempre più numerosi gli immobili a destinazione residenziale, commerciale, artigianale e di servizio nei quali non viene esercitata alcuna attività;
- che questo fenomeno riguarda sempre più numerose strade del centro urbano, dove vi sono immobili inutilizzati con spazi rientranti o protetti da serrande forate dove l'intercapedine tra queste e la porta di ingresso diventa ricettacolo di sporcizia e rifiuti vari, causando, oltre a gravi problemi di sicurezza e di igiene pubblica, un forte degrado estetico;
- che vi sono vetrine sporche e non oscurate in maniera decorosa, sulle quali sono affissi, sia sulla parte esterna che interna, manifesti, volantini, fogli di giornale, avvisi vari, ecc.;
- che accade, in città, che diversi androni di immobili disabitati e non adeguatamente chiusi vengano utilizzati come rifugio temporaneo o come nascondiglio da parte di soggetti anche dediti a furti, rapine o a spaccio di stupefacenti;

Rilevato altresì:

- che il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e dell'Amministrazione, generando non solo un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine del centro storico della Città, ma anche l'accrescersi della percezione di insicurezza da parte della maggior parte della popolazione;

Dato atto:

- che questo Ente ha avviato da alcuni anni un'importante azione tesa alla complessiva riqualificazione, valorizzazione e promozione del centro storico cittadino e, più in generale, dell'intera città;
- che è dovere primario dell'Amministrazione Comunale salvaguardare il decoro, l'igiene, la cura, manutenzione e pulizia della città, nonché la fruibilità del patrimonio storico, artistico e di tradizioni locali costituito dal complesso degli immobili cittadini;
- che risulta pertanto necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di malcostume ed incuria, comportando lo scadimento della vivibilità nel centro urbano e, sostanzialmente, della qualità della vita civile cittadina;

Visto:

- l'art. 54 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.), recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, come sostituito dall'art. 6 del Decreto-Legge 23.5.2008 n. 92 - convertito con modificazioni in Legge 24.7.2008 n. 125 ed in particolare:

Ordinanza del Sindaco N. 21 del 29/03/2013

Pagina 1 di 3

- il comma 1 che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica
- il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamate altresì le disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 (emanato in attuazione del disposto dell'art. 54, comma 4.bis del citato D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), laddove specifica che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:

- a) *le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;*
- b) *le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;*
- c) *l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);*
- d) *le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;*
- e) *i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi “*

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689 – “*Modifiche al sistema penale*”, ed in particolare l'art. 16, come modificato dall'art. 6 bis del citato Decreto-Legge n. 92/2008 (c.d. “pacchetto sicurezza”), convertito nella Legge 24 luglio 2008 n. 125 - “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*”;

Dato atto che - ai sensi dell'art. 54, comma 4, del vigente D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) - la presente Ordinanza è stata preventivamente comunicata al Sig. Prefetto della Provincia di Sassari;

Per le motivazioni sopra esposte, al fine di salvaguardare, tutelare e preservare la sicurezza ed il decoro urbano:

ORDINA

A) – Allo scopo di ricondurre a parametri di decoro e di sicurezza dettati dalla presente Ordinanza, per le motivazioni illustrate in premessa, i soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento o conduttori di immobili a qualsiasi destinazione urbanistica adibiti, posti nell'ambito del territorio del Comune di Olbia, hanno l'obbligo:

1. di garantire l'efficace chiusura degli immobili inutilizzati, pulire le saracinesche, togliere i rifiuti accumulatisi o gettati attraverso gli interstizi dei serramenti all'interno dell'immobile e pulire gli spazi rientranti rispetto al filo della facciata prospiciente la pubblica via;
2. di sostituire i pluviali o elementi aggettanti danneggiati prospicienti la pubblica via che possano arrecare pregiudizio all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;
3. di eliminare le infrastrutture e le reti tecnologiche, elettriche, idriche, fognarie e telefoniche dismesse e/o non conformi alle norme di sicurezza di cui alla legislazione vigente;
4. di oscurare le vetrine attraverso modalità e materiali (tipo carta o cartoncino di colore neutro omogeneo, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie e comunque di tenere pulite le vetrine stesse, conservandole libere (sia all'esterno che all'interno) da affissioni di manifesti, volantini, fogli di giornali e simili, post-it, annunci ed avvisi vari, anche se fatti da terzi con o senza fine di lucro, fatta eccezione per le eventuali comunicazioni di trasferimento dell'attività in altro luogo o dell'offerta in vendita o locazione dell'immobile o del fondo;
5. di rimuovere le insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato persistente entro il termine di 90 giorni dalla cessazione dell'attività ;

B) - I soggetti indicati al precedente punto A sono tenuti ad adempiere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, agli obblighi sopra riportati, procedendo alle suddette attività di ripristino a loro cura e spese, fatto salvo il maggior termine di cui al punto A) n. 5.

C) - L'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, dare corso all'intervento sostitutivo a spese dei soggetti inadempienti.

D) - Gli immobili soggetti alle disposizioni della presente ordinanza sono quelli che rientrano nel perimetro dell'intero territorio comunale.

E) - In caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 689/81.

F) - In caso di più violazioni o reiterazione delle violazioni previste dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 8.bis della Legge 24.11.1981 n. 689.

G) - Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del vigente D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), la presente Ordinanza è stata preventivamente comunicata al Sig. Prefetto della Provincia di Sassari.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- alla Polizia locale di Olbia
- alle Forze di Polizia ad ordinamento statale
- alle Associazione di categoria
- al Servizio CED del comune di Olbia per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e sul Sito Internet
- ai soggetti erogatori e gestori sei servizi di pubblico interesse;
- agli Organi di Informazione:

H) - La Polizia locale, e tutti gli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria competenti per territorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, Legge n. 689/1981, sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento e di sanzionare le violazioni accertate.

I N F O R M A

che, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, dalla pubblicazione del presente atto è ammesso ricorso nei seguenti termini:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Comandante

Dr. Alberto Giovanni SERRA

Olbia, 29/03/2013

Il Sindaco

On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli

Atto

firmato

digitalmente